

Pron. 17/17/22

F. 48/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 79/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

MISTER AKUMAL s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*
Ignazio Olla, P.I. 03080870920, con sede in Domus de Maria, loc. Chia, via
Pascoli n. 10

proposta da

COSTRUZIONI MACIS BENEDETTO s.r.l., in persona del legale
rappresentante Mauro Macis, con sede in Pula, via Sant'Efisio n. 27

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22 giugno 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i
presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

La società ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti
della convenuta pari a € 84.016,72 fondato sulla sentenza n. 402/2020 pronunciata
dalla Corte d'Appello di Cagliari e notificata in forma esecutiva unitamente al
precetto.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati
regolarmente notificati.

2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito:

- in via preliminare, la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 145 c.p.c.;
- nel merito, il difetto dello stato di insolvenza.

In particolare, la società convenuta ha affermato che la situazione patrimoniale
aggiornata coincide con quella riportata nell'ultimo bilancio depositato relativo
all'esercizio 2020, posto che nel 2021 la società ha affittato la propria azienda per il

Firmato Da: NICOLA CASCHILI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: aa936951724b835 - Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1eb0142b3840493



canone di € 40.000 oltre i.v.a..

Inoltre, nonostante la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, attualmente la società è in grado di pagare i propri debiti ed ha la possibilità di ricorrere al credito.

3. Il legale rappresentante della Mister Akumal s.r.l., presente alle udienze del 01.08.2022 e del 19.09.2022, ha affermato:

- che la situazione debitoria complessiva è pari a oltre € 500.000 di cui circa € 420.000 derivanti da un mutuo in regolare ammortamento, mentre la restante parte è rappresentata da debiti erariali;
- di avere corrisposto alla ricorrente l'importo € 20.000 e di non aver potuto estinguere interamente il debito in ragione delle difficoltà riscontrate nella vendita di un immobile personale;
- che in ogni caso, qualora entro un mese non dovessero essere reperite le risorse per il pagamento del debito, l'immobile personale del legale rappresentante verrebbe conferito nel patrimonio della società.

La Costruzioni Macis Benedetto s.r.l. ha insistito nel ricorso.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata in via preliminare dalla resistente, avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di precetto.

Ai fini della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso, infatti, rileva unicamente la circostanza che il ricorrente rivesta la qualità di creditore, essendo del tutto irrilevanti invece gli eventuali vizi di notifica degli atti che accertano la sussistenza del credito.

Nella vicenda che ci occupa, non è contestato che la Costruzioni Macis Benedetto s.r.l. sia creditrice della Mister Akumal s.r.l., la quale peraltro in corso di giudizio ha provveduto al pagamento di una parte di tale debito.

3. Nel merito, risultano sussistenti tutti i requisiti previsti dagli artt. 1, 5 e 15 l.f. per la dichiarazione di fallimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.



Nella vicenda che ci occupa, la sussistenza dei requisiti dimensionali non è stata contestata dalla resistente e in ogni caso nel bilancio relativo all'esercizio 2020 risulta un attivo patrimoniale pari a € 536.419.

4. Il requisito dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.f. risulta sussistente per le ragioni che si espongono.

La società resistente Mister Akumal s.r.l. ha eccepito di non essere insolvente evidenziando che allo stato la società riesce a far fronte ai propri debiti nei confronti delle banche utilizzando le somme derivanti dal contratto di affitto di azienda, dal quale ricava un canone di € 40.000 oltre i.v.a. annui.

Le allegazioni dalla società, tuttavia, non trovano riscontro nelle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, dalla quale, invece, risulta una situazione di insolvenza.

Deve osservarsi, invero, che la stessa società resistente ha ammesso di non avere i mezzi per far fronte al pagamento del debito nei confronti della Costruzioni Macis Benedetto s.r.l., il quale – al netto del pagamento di € 20.000 avvenuto in corso di giudizio – è ancora pari a circa € 64.000.

Il legale rappresentante della società, inoltre, ha affermato che – oltre al debito nei confronti della Banca per circa € 420.000, in regolare ammortamento – sussiste un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre € 80.000.

Le dichiarazioni del legale rappresentante trovano peraltro conferma nelle risultanze dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2019, da cui risultano debiti complessivi per € 502.667.

A fronte di tale complessiva esposizione debitoria, risulta che l'unica entrata della società sia rappresentata dal canone di affitto di azienda, pari a € 40.000 oltre i.v.a. annui, i quali – come affermato dallo stesso legale rappresentante – vengono integralmente utilizzati per il pagamento delle rate del mutuo.

Non risulta, pertanto, che la società abbia risorse da destinare al pagamento degli ulteriori crediti, come dimostra il fatto che il legale rappresentante abbia tentato di vendere un proprio bene personale per far fronte al debito nei confronti della Costruzioni Macis Benedetto s.r.l.

Tale circostanza, invero, appare particolarmente sintomatica dello stato di insolvenza della società, in quanto dimostra che la stessa non dispone di risorse per far fronte alle proprie obbligazioni e si trova costretta a ricercare risorse esterne.

Conseguentemente, per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della società.



4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare i debiti risultanti dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento della MISTER AKUMAL s.r.l., P.I. 03080870920, con sede in Domus de Maria, loc. Chia, via Pascoli n. 10
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa MUCELLI ROBERTA con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 24.1.2023 ore 10.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 28 settembre 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Nicola Caschili

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi

Sent. n. 53/2022 pubbl. il 29/09/2022
Rep. n. 221/2022 del 29/09/2022

